
ADiM BLOG
Giugno 2021
ANALISI & OPINIONI

*La difficoltosa integrazione attraverso il lavoro
in tempi di pandemia*

William Chiaromonte

Ricercatore di Diritto del lavoro
Università di Firenze

Parole Chiave

Migranti – Lavoro – Integrazione – Regolarizzazione – Covid-19

Abstract

Il contributo, dedicato alla questione dell'integrazione dei migranti attraverso il lavoro, affronta da un lato la dicotomia classificatoria che distingue fra migrazioni economiche e migrazioni umanitarie, sollecitandone un ripensamento, e dall'altro evidenzia lo stallo in cui tutt'ora versa la procedura di regolarizzazione avviata dal d.l. 34/2020 e gli inevitabili riflessi che ne sono derivati in termini di mancata integrazione dei lavoratori stranieri.

1. *L'integrazione attraverso il lavoro**

Il lavoro e l'integrazione dei migranti sono due aspetti strettamente connessi fra loro, se non altro perché il lavoro rappresenta indubbiamente uno, se non il principale, dei fattori che – oltre a contribuire a determinare la scelta di migrare, dando così luogo alle c.d. migrazioni economiche (ma su questo aspetto si tornerà *infra*, § 2) – possono favorire l'integrazione dello straniero in seno alla società ospitante.

Vale subito la pena sottolineare, peraltro, che solo il lavoro prestato a certe condizioni è idoneo a costituire il motore dell'integrazione, perché è evidente che non ogni forma di lavoro possa essere considerata come un reale strumento di inclusione: si pensi, ad esempio, a quello prestato irregolarmente, o addirittura in condizioni di sfruttamento¹, che di certo non agevola l'integrazione di coloro che sono sovente costretti ad accettarlo, ma che anzi è veicolo di esclusione sociale e di un'esponentiale dilatazione di una già marcata condizione di vulnerabilità.

Nondimeno, si è ben consapevoli che, quand'anche si tratti di lavoro prestato secondo i canoni dettati dalla legislazione lavoristica, la sola partecipazione al mercato del lavoro, pur rappresentando un tassello di fondamentale importanza nell'ottica dell'integrazione, non soddisfa interamente i requisiti dell'inclusione sociale, che comprendono altresì – fra gli altri – l'accesso all'alloggio, all'istruzione e alla sanità, la partecipazione ai processi politici e, più in generale, l'effettiva fruizione dei servizi pubblici o di interesse economico generale da parte dei migranti.

Non è questa la sede per indagare le politiche realizzate, soprattutto a livello nazionale, nel corso degli ultimi anni dai vari attori governativi e che hanno di fatto marginalizzato le politiche per l'integrazione degli stranieri anche a causa dell'impatto socioeconomico che esse sono inevitabilmente destinate a generare; né tantomeno per approfondire il ruolo giocato in tale ambito dal sindacato².

Piuttosto, s'intende qui da un lato dedicare qualche battuta alla dicotomia classificatoria che distingue fra migrazioni economiche e migrazioni umanitarie, sollecitandone un ripensamento, e dall'altro evidenziare lo stallo in cui tutt'ora versa la procedura di

* Questo contributo riprende e amplia la relazione introduttiva che ha aperto la sessione *Integrazione e lavoro dei migranti* del convegno *Migranti, territorio e lavoro. Le strategie d'integrazione*, organizzato dall'Università del Molise nell'ambito del progetto MeCI (Migranti e Comunità Inclusive) assieme ad ADiM e al Centro di eccellenza Jean Monnet IntoME – *Integration of Migrants in Europe* dell'Università della Tuscia (27-28 maggio 2021).

¹ Si vedano, da ultimo, i contributi pubblicati sul n. 2/2021 di *Lavoro e diritto*, dedicati a *L'altro art. 18. Riflessioni giuslavoristiche sullo sfruttamento del lavoro*.

² Per una riflessione più ampia su tali aspetti cfr. W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, *Integrazione e inclusione sociale dei lavoratori migranti. Il ruolo del sindacato*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, Bologna, il Mulino, 2020, 213 ss.

regolarizzazione avviata dal d.l. 34/2020 e gli inevitabili riflessi che ne sono derivati in termini di mancata integrazione dei lavoratori stranieri.

2. Migrazioni economiche vs migrazioni umanitarie: una dicotomia da ripensare?

Come è noto, nell'ambito dei *migration studies*, come pure (e, anzi, prima ancora) nell'assetto regolativo, ivi compreso quello italiano, si riscontra la consolidata dicotomia classificatoria che distingue fra migrazioni economiche, o per motivi di lavoro, da un lato, disciplinate in maniera prevalente a livello nazionale, e migrazioni forzate, o per motivi umanitari, dall'altro, che sono invece principalmente interessate da una regolazione di carattere internazionale ed europeo.

Non è questa la sede per tornare su un terreno già molto arato, in relazione al quale il dibattito scientifico – penso, in particolare, agli studi che si sono occupati di esplorare le intersezioni e le interazioni fra il diritto dell'immigrazione e il diritto del lavoro – si è diffuso nel corso degli ultimi anni³.

Piuttosto, l'occasione di discutere di lavoro e integrazione dei migranti è propizia anche per sollecitare una riflessione più approfondita sull'attualità e anche sull'utilità di questa bipartizione che, come è stato giustamente messo in luce, oggi riguarda non tanto le diverse manifestazioni del fenomeno migratorio, bensì unicamente il modo in cui esso è regolamentato⁴. Come è noto, si tratta di una disciplina che – con particolare riferimento all'accesso al lavoro – a causa delle «cavillose e burocratiche procedure d'ingresso» e dei «paradossi che ne seguono»⁵ è del tutto inefficace, rendendo particolarmente arduo l'incontro (regolare) fra domanda e offerta di lavoro.

Quel che qui s'intende sottolineare è che la distinzione imposta dalle norme, che si traduce in una pletora di *status* giuridici entro i quali possono essere inquadrati i migranti, è spesso, sul piano fattuale, artificiosa, e per questo andrebbe relativizzata. È chiaro che ipotizzare il possibile superamento di tale distinzione, anzitutto da un punto di vista giuridico, comporti non pochi aspetti problematici, e non solo perché su di essa poggia l'intero assetto normativo.

Non si può, tuttavia, non rilevare quanto sia complesso a livello empirico individuare «dove passa oggi la linea di demarcazione fra il fenomeno delle migrazioni economiche e il fenomeno delle migrazioni forzate», e ciò a causa di una «sempre più evidente antinomia fra

³ Per tutti, si vedano C. COSTELLO, M. FREEDLAND (eds.), *Migrants at Work. Immigration & Vulnerability in Labour Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

⁴ M. D'ONGHIA, *Immigrazione irregolare e mercato del lavoro. Spunti per una discussione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2019, 2, 465.

⁵ F. MARTELLONI, *L'accesso al lavoro dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, tra diritto e prassi*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, cit., 112.

le caratteristiche che il fenomeno sta assumendo e la rigidità delle regolamentazioni giuridiche»⁶.

Di conseguenza, ciò che s'intende evidenziare – sia pure con tutte le cautele del caso, e nei limiti di un discorso che qui non può che essere accennato – è l'utilità di un'indagine più approfondita circa i veri fattori che determinano la scelta di migrare, che dovrebbe auspicabilmente indurre il decisore politico ai vari livelli coinvolti da un lato a soppesare l'opportunità e, soprattutto, l'efficacia delle misure adottate per regolare il fenomeno; e dall'altro a intervenire per arginare la moltiplicazione, sul versante giuridico, delle fattispecie di tutela, che fra l'altro rappresenta – come una recente ricerca comparata ha ben posto in evidenza – un ostacolo all'integrazione dei migranti nei mercati del lavoro⁷.

Non sempre, infatti, le ragioni per le quali si decide di migrare sono chiaramente inquadrabili nell'una o nell'altra categoria e, di conseguenza, «la tenuta di siffatte definizioni può essere messa in dubbio, specie se si considera che chi cerca protezione internazionale per ragioni umanitarie può poi, ragionevolmente, iniziare a svolgere un'attività lavorativa, e che a chi lavora in condizioni irregolari sono comunque riconosciuti alcuni diritti umani fondamentali in quanto persona»⁸.

In altre parole, la perdurante e rigida distinzione, ai fini delle condizioni legali di accesso e permanenza dello straniero, «tra *migrazione economica* (ed implicitamente volontaria, perché finalizzata alla ricerca di migliori condizioni di vita, ma che, a dire il vero, non trova alcuna cittadinanza nell'ordinamento giuridico) e migrazione forzata, perché determinata da elementi di coercizione tali da non lasciare alternativa alla fuga dal proprio Paese e, che per questo abbisogna di protezione»⁹, appare artificiale e, in fondo, inadeguata a cogliere le molte sfaccettature del fenomeno.

Tale distinzione, in particolare, «oltre a non tenere in dovuta considerazione l'eterogeneità delle condizioni soggettive che sottostanno alla scelta di migrare» – non può certo essere considerata, difatti, frutto di una libera scelta individuale la fuga da una condizione di miseria che privi la persona dei beni indispensabili per un'esistenza dignitosa o, addirittura, per la sopravvivenza stessa¹⁰ – «andrebbe oggi ripensata alla luce dei nuovi assetti economici mondiali e dei cambiamenti climatici del pianeta»¹¹.

⁶ M. MCBRITTON, *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettazione giuslavoristica*, Bari, Cacucci, 2017, 34.

⁷ V. FEDERICO, S. BAGLIONI (eds.), *Migrants, Refugees and Asylum Seekers' Integration in European Labour Markets. A Comparative Approach on Legal Barriers and Enablers*, Cham, Springer, 2021.

⁸ M. BORZAGA, *Le migrazioni per motivi umanitari e per motivi economici nel quadro regolativo internazionale*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, cit., 29.

⁹ G.A. RECCHIA, *L'accesso al lavoro dei migranti economici*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, cit., 95.

¹⁰ G. CALVELLINI, *Percorso di lettura sull'inclusione di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2020, 427.

¹¹ G.A. RECCHIA, op. cit., 95.

Sono proprio questi ultimi fattori, difatti, che più di altri rendono difficile determinare, da un punto di vista giuridico, il carattere forzato o volontario della migrazione¹². Non a caso, di recente la Cassazione ha ammesso la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria (nella versione precedente alle modifiche introdotte dal decreto Salvini) anche ai migranti ambientali, e quindi a coloro che si trovano nella necessità di spostarsi dal proprio Paese a causa di eventi indotti dai mutamenti climatici e ambientali, collegando l'accertamento dello stato di vulnerabilità del migrante alla sua possibilità di godere, in Italia, di una serie di beni giuridici fondamentali funzionali a integrare un minimo vitale e che nel suo Paese di provenienza non potrebbero essergli garantiti, specie qualora esso abbia raggiunto un certo livello di integrazione, anzitutto lavorativa, nel Paese ospitante¹³; ne conseguiva per costoro, nell'assetto al momento vigente, non solo la possibilità di lavorare, ma anche quella di convertire, successivamente, l'autorizzazione ottenuta in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro¹⁴.

Peraltro, in Italia una progressiva perdita di significato della distinzione fra migrazioni per motivi economici e migrazioni per motivi umanitari è stata indotta anche dalle già ricordate scelte particolarmente restrittive che sono state compiute nel corso degli ultimi anni in materia di migrazioni economiche: basti pensare al fatto che si è passati dai 250.000 permessi per lavoro previsti dal "decreto flussi" del 2007 ai 30.850 previsti dai "decreti flussi" degli anni 2015-2020. Ciò ha determinato, di conseguenza, un utilizzo strumentale dei benefici derivanti dalla protezione internazionale anche da parte di quei migranti la cui mobilità non è propriamente indotta da ragioni umanitarie.

3. Le politiche di integrazione attraverso il lavoro in tempi di pandemia: lo stallo della procedura di regolarizzazione

Se si pensa a cosa si è fatto o si è tentato di fare di recente, nel quadro dell'emergenza pandemica, per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, compresi quelli irregolari, il pensiero corre soprattutto all'ennesima procedura di regolarizzazione ed emersione disposta dal "decreto rilancio" del Governo Conte II (art. 103 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni in l. 77/2020) e riguardante i tre settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e

¹² A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, 2.

¹³ Cass. civ, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455.

¹⁴ La protezione umanitaria ha subito nel corso della sua poco più che trentennale esistenza alterne vicende, specie nell'ultimo quinquennio: introdotta nel t.u. nel 1998, è stata poi abrogata dal c.d. "decreto Salvini" (d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018), e infine almeno in parte ripristinata dal c.d. "decreto Lamorgese" (d.l. 130/2020, conv. in l. 173/2020). Le sorti dell'istituto e la sua fisionomia più volte mutata, come è facile immaginare, hanno inciso sull'astratta possibilità che anche i migranti ambientali potessero beneficiarne.

dell'assistenza alla persona¹⁵.

La sanatoria, come è noto, era stata avviata nel maggio dello scorso anno allo scopo – come si desume dalla lettera dell'art. 103 – di «garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19», da un lato, e di «favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari», dall'altro. La procedura è stata, quindi, gravata di due obiettivi: uno sanitario-emergenziale, per garantire il diritto alla salute anche a tutti gli irregolari e, di conseguenza, contenere la pandemia; e uno economico-occupazionale, per soddisfare il fabbisogno di lavoratori in alcuni settori ritenuti strategici.

Sono state complessivamente presentate circa 220.000 domande, considerando quelle proposte nell'ambito dei due diversi canali previsti dalla procedura: il primo, che ha consentito ai datori di lavoro di inoltrare un'istanza per la stipulazione un contratto di lavoro subordinato con uno straniero già presente in Italia prima dell'8 marzo 2020 o di far emergere un rapporto lavorativo irregolare in essere al 19 maggio 2020 con uno straniero già presente in Italia prima dell'8 marzo 2020 (ma anche con un cittadino italiano o UE); e il secondo, che ha invece consentito agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, e che avessero già lavorato in uno dei tre settori individuati, di domandare il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di lavoro di durata semestrale, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro qualora, nel termine di durata del permesso temporaneo, fossero riusciti a trovare un'occupazione (sempre in uno dei tre settori richiamati)¹⁶.

In relazione al primo canale, in particolare, le domande sono state presentate prevalentemente nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona (circa l'85% delle domande trasmesse riguarda questi settori) e non, come ci si sarebbe aspettato, nell'ambito del settore agricolo, ove si è registrato un vero e proprio *flop*, nonostante le macroscopiche carenze di manodopera che caratterizzavano (e caratterizzano tuttora) il settore, e che pure hanno spinto l'Esecutivo ad adottare il provvedimento.

Nei mesi che sono trascorsi dal 15 agosto 2020, quando si sono chiusi i termini per la presentazione delle istanze, l'esame delle domande di emersione è andato avanti con ritmi che è eufemistico definire blandi; si sono accumulati, di conseguenza, gravissimi ritardi, neppure giustificabili alla luce delle comprensibili difficoltà legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica e alle conseguenti misure di prevenzione che sono necessariamente state adottate.

¹⁵ M. COLUCCI, *Cosa insegnano trent'anni di sanatorie per gli stranieri*, in *Internazionale*, 20 aprile 2020.

¹⁶ Per un approfondimento cfr. P. BONETTI, *Gli effetti giuridici della pandemia del coronavirus sulla condizione degli stranieri*, in *federalismi.it*, 20 maggio 2020; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La regolarizzazione dei lavoratori stranieri tra molte incertezze e possibili contenziosi*, in *Corriere giuridico*, 2020, 8-9, 1017 ss.; W. CHIAROMONTE, M. D'ONGHIA, *Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020, 3, 1 ss.; IID., *Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2021, I, 3 ss.

Per avere un'idea di tali ritardi è sufficiente scorrere gli allarmanti dati riportati nella [seconda ricognizione](#) svolta in relazione allo stato di avanzamento dell'esame delle domande di regolarizzazione ed emersione che i promotori della campagna [Ero straniero](#) hanno diffuso il 1° giugno 2021, a un anno dall'apertura della finestra per presentare le domande (la [prima ricognizione](#) risale, invece, al mese di marzo).

Delle 220.000 persone che hanno avanzato istanza di regolarizzazione, solo circa 11.000 (vale a dire il 5%) sono sinora riuscite a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro (per la precisione, sono 5.603 i permessi rilasciati nell'ambito del primo canale, quello che ha fatto registrare il maggior numero di istanze, quindi il 2,7% del totale; e 5.290 nell'ambito del secondo, vale a dire il 71,8% del totale), mentre sono circa 20.000 i permessi in corso di rilascio nell'ambito del primo canale. Ciò significa che più di 200.000 persone sono ancora in attesa di ottenere il rilascio di un documento e, prima ancora, di avere notizie circa l'esito della propria domanda. Solo il 14% delle pratiche è giunto alla fase conclusiva della procedura.

Particolarmente critica è la situazione che si registra nelle grandi città. Ad esempio, a Roma, su un totale di 16.187 domande ricevute, solo 2 pratiche sono arrivate alla fase conclusiva e quindi alla firma del contratto di soggiorno, mentre non è ancora stato rilasciato alcun permesso di soggiorno. A Milano, su più di 26.000 istanze ricevute, i permessi rilasciati sono 411 e le convocazioni fissate presso gli uffici della Prefettura sono 536. Ci vorranno anni, procedendo con questi ritmi, per portare a termine l'esame delle migliaia di pratiche ricevute, anche perché l'istruttoria delle domande di emersione allo stato implica la convocazione in presenza di lavoratore e datore di lavoro, non essendo possibile procedere per via telematica.

Peraltro, tali ritardi non sono neppure imputabili alla scelta di privilegiare l'esame di altre pratiche, dal momento che presso le Prefetture e le Questure risultano altrettanto rallentati i procedimenti di ricongiungimento familiare e i rinnovi dei permessi di soggiorno.

La situazione di stallo che si è così venuta a creare non ha fatto altro che complicare ulteriormente le prospettive di integrazione di coloro che, una volta presentata la domanda, si trovano tuttora impossibilitati ad accedere ai servizi, alle prestazioni sociali, alle tutele e ai diritti che l'ordinamento riconosce a chi lavora nel nostro Paese. In particolare, nonostante che nelle more della procedura coloro che hanno presentato domanda di regolarizzazione siano considerati regolarmente soggiornanti – ed abbiano quindi diritto a godere della parità di trattamento nell'accesso ai beni e ai servizi rispetto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro e, fra le altre cose, all'iscrizione al servizio sanitario nazionale, come confermato dalla [Circolare del Ministero della Salute](#) del luglio 2020 – costoro stanno riscontrando notevoli difficoltà a rientrare nella campagna vaccinale per la prevenzione

dell'infezione da Covid-19¹⁷.

Per far fronte a questa situazione di stallo, il Ministero dell'Interno – sulla scia di quanto previsto dal “decreto rilancio” – ha cercato di correre ai ripari attraverso un ricorso straordinario a nuove assunzioni, anche se di lavoratori in somministrazione, per supportare il personale degli Sportelli unici per l'immigrazione in considerazione dell'inevitabile incremento del carico di lavoro legato alla procedura di regolarizzazione¹⁸. Ad oggi i nuovi assunti ammontano a 676, al netto delle rinunce sopravvenute, e si prevedono a breve ulteriori assunzioni, con l'obiettivo di arrivare presto alle 800 complessivamente previste. Il protrarsi delle procedure di selezione e assunzione da parte della società Manpower, tuttavia, dovuto anche alle numerose rinunce degli aspiranti lavoratori, ha rallentato ulteriormente l'esame delle domande di regolarizzazione; e, paradossalmente, trattandosi di [contratti a termine di durata semestrale](#), dei quali pare difficilmente ipotizzabile una proroga o un rinnovo in ragione dei vincoli di bilancio nell'utilizzo di risorse pubbliche, il rischio è che lo stallo si aggravi ulteriormente nel momento in cui tali contratti giungeranno a scadenza.

A complicare ulteriormente la situazione, lo stesso Ministero dell'Interno ha emanato, lo scorso 21 aprile, una [circolare](#) che è andata in direzione opposta rispetto a quella esigenza di «favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari» invocata dal “decreto rilancio”, dal momento che essa ha inserito nuovi (e ulteriori) ostacoli sul sentiero già impervio che dovrebbe condurre all'emersione dall'invisibilità. È necessario, peraltro, segnalare che nel frattempo questa circolare è stata corretta, con una nuova [circolare](#) dell'11 maggio, anche grazie alla [ferma presa di posizione](#) di alcune organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei migranti, da un lato, e ad una [nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil](#), dall'altro, che ne hanno sottolineato i molteplici profili di contrasto proprio rispetto alle finalità di emersione sottostanti al provvedimento di regolarizzazione.

Questi recenti e altalenanti sviluppi si sommano al fatto che sul numero dei potenziali fruitori della sanatoria aveva già inciso pesantemente una procedura labirintica, eccessivamente macchinosa, con marcati profili di criticità e condizioni di accesso troppo restrittive¹⁹, il che si pone, ancora una volta, in contrasto con le finalità perseguite dal “decreto rilancio”. In tutto questo, gli invisibili per i quali il provvedimento era stato concepito continuano a restare tali, la vita di molte persone continua a restare sospesa nell'attesa di avere una risposta dalle istituzioni, e le prospettive di integrazione dei migranti attraverso il lavoro appaiono sempre più una chimera.

¹⁷ Sul punto cfr. C. CORSI, *Il diritto alla salute alla prova delle migrazioni*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2019, 45 ss.

¹⁸ L'assegnazione di personale aggiuntivo era difatti stata prevista dallo stesso d.l. 34/2020 (art. 103, commi 23-25).

¹⁹ W. CHIAROMONTE, M. D'ONGHIA, *Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria*, cit.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

AA.VV., *L'altro art. 18. Riflessioni giuslavoristiche sullo sfruttamento del lavoro*, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2.

P. BONETTI, *Gli effetti giuridici della pandemia del coronavirus sulla condizione degli stranieri*, in *federalismi.it*, 20 maggio 2020.

M. BORZAGA, *Le migrazioni per motivi umanitari e per motivi economici nel quadro regolativo internazionale*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, Bologna, il Mulino, 2020, 29 ss.

A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, 1 ss.

G. CALVELLINI, *Percorso di lettura sull'inclusione di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2020, 427 ss.

W. CHIAROMONTE, M. D'ONGHIA, *Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020, 3, 1 ss.

W. CHIAROMONTE, M. D'ONGHIA, *Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2021, I, 3 ss.

W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, *Integrazione e inclusione sociale dei lavoratori migranti. Il ruolo del sindacato*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, Bologna, il Mulino, 2020, 213 ss.

M. COLUCCI, *Cosa insegnano trent'anni di sanatorie per gli stranieri*, in *Internazionale*, 20 aprile 2020.

C. CORSI, *Il diritto alla salute alla prova delle migrazioni*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2019, 45 ss.

C. COSTELLO, M. FREEDLAND (eds.), *Migrants at Work. Immigration & Vulnerability in Labour Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

M. D'ONGHIA, *Immigrazione irregolare e mercato del lavoro. Spunti per una discussione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2019, 2, 463 ss.

V. FEDERICO, S. BAGLIONI (eds.), *Migrants, Refugees and Asylum Seekers' Integration in European Labour Markets. A Comparative Approach on Legal Barriers and Enablers*, Cham, Springer, 2021.

F. MARTELLONI, *L'accesso al lavoro dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, tra diritto e prassi*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, Bologna, il Mulino, 2020, 111 ss.

M. MCBRITTON, *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, Bari, Cacucci, 2017.

P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La regolarizzazione dei lavoratori stranieri tra molte incertezze e possibili contenziosi*, in *Corriere giuridico*, 2020, 8-9, 1017 ss.

G.A. RECCHIA, *L'accesso al lavoro dei migranti economici*, in W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI (a cura di), *Migranti e lavoro*, Bologna, il Mulino, 2020, 93 ss.

Per citare questo contributo: W. CHIAROMONTE, *La difficoltosa integrazione attraverso il lavoro in tempi di pandemia*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, giugno 2021.